ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 37

Misure destinate alle aziende nella zona di sorveglianza

Nella zona di sorveglianza, i veterinari ufficiali dispongono l'applicazione delle medesime misure di cui all'articolo 22, comma 1. Se all'interno della zona di sorveglianza la capacita' di macellazione e' insufficiente o nulla, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare al divieto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), disponendo il trasporto diretto e sotto controllo ufficiale, ai fini della macellazione, degli animali delle specie sensibili dalle aziende situate nella zona di sorveglianza ad uno stabilimento di macellazione situato al di fuori della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le registrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, devono essere state sottoposte a verifiche ufficiali e la situazione epidemiologica dell'azienda non deve presentare possibilita' di sospetti di infezione o contaminazione da virus dell'afta epizootica;

b) tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono stati sottoposti ad un'ispezione da parte del veterinario ufficiale con esito negativo;

c) il veterinario ufficiale deve attestare l'esecuzione, su un numero rappresentativo di animali, tenuto conto dei parametri statistici di cui al punto 2.2 dell'allegato III, di un approfondito esame clinico che ha escluso la presenza o il sospetto di animali infetti;

d) lo stabilimento di macellazione e' stato preventivamente designato dalla regione o dalla provincia autonoma e si trova il piu' possibile vicino alla zona di sorveglianza;

e) le carni ottenute da tali animali devono essere sottoposte al trattamento di cui all'articolo 39.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-37-misure-destinate-alle-aziende-nella-zona-di-sorveglianza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it